

Scheda informativa «Rendita ponte AVS»

Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di previdenza di Profond, le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non percepiscono né una rendita di vecchiaia AVS né una rendita intera da parte dell'Assicurazione federale d'invalidità AI possono richiedere a Profond una rendita ponte AVS (cfr. modulo «**Richiesta di versamento di una rendita ponte AVS**»).

Il versamento di una rendita ponte AVS comporta una riduzione della rendita di vecchiaia o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, salvo che questa non sia già stata completamente finanziata in precedenza secondo i principi di matematica assicurativa.

L'ammontare della rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS valevole al pensionamento (stato all'1.1.2025: CHF 30 240 p.a.). Si tiene conto di un'eventuale rendita d'invalidità parziale dell'Assicurazione federale d'invalidità.

Se non diversamente concordato nel piano di previdenza, in caso di impiegati a tempo parziale e pensionamenti parziali, la rendita ponte AVS viene di norma ridotta in base al grado d'occupazione risp. al grado di pensionamento parziale.

La persona assicurata definisce la durata della rendita ponte AVS prima del versamento della prima rendita.

Se il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, questa disposizione è definita nel piano di previdenza. Se il datore di lavoro contribuisce ai costi, la persona assicurata deve accordarsi preventivamente con esso.

Il versamento della rendita avviene mensilmente e in ogni caso al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

Se un beneficiario decede prima della scadenza della rendita ponte AVS, il valore attuale delle rendite rimanenti verrà versato ai superstiti sotto forma di capitale ai sensi dell'art. 30 lett. b) del Regolamento di previdenza di Profond.

Alla pagina seguente è riportato un calcolo esemplificativo relativo a una persona assicurata che va in pensione anticipatamente all'età di 60 anni e che percepisce una rendita di vecchiaia ridotta con rendita ponte AVS.

Rendita di vecchiaia con rendita ponte AVS (calcolo esemplificativo)

Persona assicurata: Uomo
Data di nascita: 28.8.1965
Avere di vecchiaia all'1.9.2025: CHF 500 000

Data del pensionamento anticipato: 31.8.2025
Età: 60 anni e 0 mesi

Ammontare desiderato della rendita ponte AVS all'anno: CHF 30 240 (massimo)
Durata desiderata della rendita ponte AVS (1.9.2025–31.8.2030): 5 anni e 0 mesi

Rendita di vecchiaia teorica all'anno (senza rendita ponte AVS):

CHF 500 000 × 4,6% (aliquota di conversione all'età di 60/0): **CHF 23 000**

Riserva matematica necessaria per la rendita ponte AVS
(5 anni da CHF 30 240 p.a. = CHF 151 200 attualizzato al
momento del pensionamento anticipato): CHF 143 866

Il datore di lavoro partecipa al finanziamento al 50%:
il 50% di CHF 143 866 a carico del datore di lavoro: CHF 71 933
il 50% di CHF 143 866 a carico della persona assicurata: CHF 71 933

Avere di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato: CHF 500 000
Al netto della riserva matematica necessaria per il
finanziamento della rendita ponte AVS: ./ CHF 71 933
Avere di vecchiaia ridotto per il calcolo della
rendita di vecchiaia ridotta: CHF 428 067

Rendita di vecchiaia ridotta all'anno a partire dall'1.9.2025 (per la vita)

CHF 428 067 × 4,6% (aliquota di conversione all'età di 60/0): **CHF 19 691**

Rendita ponte AVS all'anno dall'1.9.2025 al 31.8.2030: CHF 30 240